Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 120 TFT 08

DEL 24 OTTOBRE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI
Collegio 1

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giuseppe Dacquì e Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 24 ottobre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 02/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI :
a) GIUSEPPE SALVATORE MILIOTO;
b) Società A.S.D. MUXAR

La Procura Federale con nota 1820/1172 pf16-17/CS/MB/sds del 07 settembre 2017 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

a) Il sig. Giuseppe Salvatore Milioto, all'epoca dei fatti Dirigente della Soc. A.S.D. Muxar, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere inviato al sig. Andrea Augello, A.E. della sezione di Agrigento, un sms dal contenuto irriguardoso e/o denigratorio nei confronti dello stesso;
b) La Società A.S.D. MUXAR, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio dirigente tesserato sig. Giuseppe Salvatore Milito.

Il Tribunale Federale Territoriale, vista la richiesta di rinvio di udienza da parte dell'Avv. Antonino Gaziano (Studio Legale Gaziano), difensore del sig. Milioto Giuseppe Salvatore, motivata da legittimo impedimento.
Ritenuto che il rappresentante della Procura Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia al 07/11/2017 – ore 15,00 – la comparizione delle parti, previa sospensione dei termini decadenziali.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, in osservanza dell'art. 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 03/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
a) LAGANA' ANTONINO, all'epoca dei fatti Dirigente della Soc. A.C.R. Messina;
b) Soc. A.C.R. MESSINA S.R.L.

La Procura Federale, con nota 1857/809 pf16-17/MB/MS/CS/vdb dell' 08 settembre 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

a) Il sig. Antonino Laganà, Dirigente all'epoca dei fatti della Soc. A.C.R. Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., anche in

relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato con C.U. 257/A del 27/01/2016, ai punti 2.6, 8.7 e 9.3, lettc) e C.U. n.1 del 01/07/2016, s.s. 2016/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato nei giorni 21 e 22 dicembre 2016, presso il centro Sportivo " La Selvotta" di Supino (FR), un evento (raduno/amichevole/torneo), con la partecipazione di giovani calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi, rimasti non identificati, in assenza dell'autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente, nonché per avere indebitamente inserito, nella locandina pubblicitaria della manifestazione, riferimenti alla Società Frosinone Calcio;

b) La Società A.C.R. Messina S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell' art. 4 comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato come sopra descritto.

Patteggiamento ex art.23 C.G.S.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura, preliminarmente, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., fattagli pervenire dal Procuratore speciale del Sig. Laganà Antonino con cui chiede in concreto applicarsi la sanzione della ammonizione con diffida, istanza a cui il Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.23 comma 2 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

Nei termini procedurali non è pervenuta memoria difensiva da parte della deferita società A.C.R. Messina S.r.l.

All'udienza dibattimentale, benché regolarmente convocata, nessuno è presente per la deferita società.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico della A.C.R. Messina S.r.l. della sanzione dell'ammenda di € 500,00 ex art.4 comma 2 C.G.S.

Questo Collegio osserva che il sig. Laganà Antonino definendo il procedimento con la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 C.G.S., ha ammesso i fatti contestatigli in deferimento.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue la responsabilità oggettiva della Società deferita.

In ragione delle superiori considerazioni va accolta la richiesta della Procura Federale nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

al sig. Laganà Antonino, Dirigente all'epoca dei fatti dell'A.C.R. Messina S.r.l., la ammonizione con diffida;

a carico dell'A.C.R. Messina S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Collegio 2

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Francesco Giarrusso, Presidente f.f., dagli Avv.ti Giuseppe Dacquì e Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Crmelo Franco e del rappresentante A.I.A. sig. Vito Di Paola, nella riunione del giorno 24 ottobre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 04/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LA ROSA DANIELVITO, arbitro effettivo, all'epoca dei fatti, in forza alla Sezione A.I.A. di Palermo.

La Procura Federale, con nota 2037/1157 pf16-17/CS/sds del 18 settembre 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. La Rosa Danielvito, arbitro effettivo in forza alla Sezione A.I.A. di Palermo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 3, del C.G.S., anche in relazione all'art. 40, comma 3, lett. f) del Regolamento A.I.A., per non essersi presentato all'udienza del 17/01/2017, innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia, nonostante fosse stato ritualmente convocato, senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento.
All'udienza dibattimentale del 24 ottobre 2017 è comparso innanzi al Tribunale la parte deferita.
Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi la sanzione sportiva di sospensione per tre giornate.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale evidenzia che l'odierno deferito era stato convocato, innanzi al competente organo d'appello della Giustizia sportiva federale, per chiarire se le risultanze del proprio referto, relativo alla gara di III° categoria (prov. di Palermo) Madonie/Belsitana del 14/12/2016, potessero essere state viziate da uno scambio di persona nell'identificazione di alcuni calciatori sanzionati, alla luce delle censure mosse dalla soc. Madonie, che aveva impugnato le relative decisioni del Giudice sportivo di prime cure.
Nonostante rituale convocazione del 13/01/2017, che la Procura Federale ha posto a base dell'odierno deferimento, il Sig. La Rosa non è comparso all'udienza del successivo 17/01/2017, senza addurre alcuna giustificazione in merito.
All'esito dell'udienza, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha deciso il gravame, come da Com. Uff. 241 CSAT 16 del 17/01/2017, basandosi esclusivamente sulle risultanze ufficiali di gara, notoriamente munite di fede privilegiata.
In base alla suddetta ricostruzione in fatto, confermata dalle indagini svolte in merito dalla Procura Federale, ritiene preliminarmente il Tribunale di essere munito della giurisdizione e della competenza a giudicare, in virtù dell'art. 30, comma 3, C.G.S., anche in relazione all'art. 3 del Regolamento A.I.A.
Ciò premesso, risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il direttore di gara sia effettivamente incorso nella violazione contestata, costituendo un preciso dovere di tutti i tesserati menzionati all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., quello di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia sportiva se convocati (comma 3 del medesimo articolo).
Le difese svolte in udienza dal deferito, infatti, si limitano labilmente ad invocare la mancata comunicazione della convocazione, da parte della sezione A.I.A.
Rileva il Tribunale, in proposito, che la tesi appare scarsamente credibile, sia perché non supportata da alcun dato documentale, sia perché il deferito ha certamente avuto contezza dell'avvio delle indagini da parte della Procura, senza far valere alcuna eccezione analoga a sua discolpa.

Ne segue che, ritenuta sussistente la giurisdizione e la competenza del Tribunale Federale Territoriale, il Sig. La Rosa deve essere dichiarato responsabile di quanto ascrittogli, considerato che l'accertata condotta omissiva appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S., oltreché pienamente addebitabile all'odierno deferito.
Per ciò che attiene alla sanzione, si ritiene di potere rideterminare la quantificazione richiesta dalla Procura Federale, alla luce dell'effettivo disvalore dei fatti per cui è processo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi, a carico del tesserato A.I.A. Sig. La Rosa Danielvito, la sanzione sportiva della sospensione fino al 31/10/2017.
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alla parte deferita ed all'A.I.A., e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24 ottobre 2017

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti